

## **PARERE IN TEMA DI ACCERTAMENTI SANITARI SULL'ASSUNZIONE, DA PARTE DEI LAVORATORI, DI ALCOL E SOSTANZE STUPEFACENTI**

Per quanto riguarda i controlli in materia di sostanze alcoliche, la norma è l'art. 15 della l. 125/2001, che parla di "divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche" e che prevede che i controlli alcolimetrici possano essere effettuati solo dal medico competente o dai medici del lavoro dei servizi di prevenzione con funzioni di vigilanza; le attività per le quali vige il divieto sono state individuate dalla Conferenza Stato-regioni con provvedimento 16 marzo 2006, n. 2540 (g.u. 75 del 2006). La norma, peraltro, non stabilisce cosa s'intenda per assunzione e somministrazione; tali espressioni non possono in ogni caso essere interpretate come un divieto assoluto o totale, che si tradurrebbe in una completa soppressione della libertà individuale, ingiustificata rispetto alle finalità per cui è posta (ad esempio non pare ragionevole il divieto di assumere un bicchiere di vino a cena a chi svolge attività di insegnamento: v. n. 6 allegato 1 dell'intesa del 2006) e quindi inammissibile a fronte del diritto fondamentale della persona al godimento della propria esistenza. Il divieto deve quindi necessariamente inteso come divieto di assunzione e somministrazione durante o immediatamente prima dell'orario di lavoro. Questo limite agli accertamenti, in quanto posto a garanzia del diritto fondamentale della persona, deve essere esteso anche nell'interpretazione delle norme relative all'assunzione di droghe e sostanze psicotrope.

Per la tossicodipendenza, la norma di riferimento è l'art. 125 del DPR n. 309/90, per il quale gli addetti a mansioni individuate con d.m. sono sottoposti "a cura di strutture pubbliche nell'ambito del Ssn e a spese del datore di lavoro, ad accertamento di assenza di tossicodipendenza prima dell'assunzione e in seguito periodicamente".

Dunque, sia per quanto riguarda l'alcol che le sostanze stupefacenti, i controlli sono ammessi solo ed esclusivamente nei confronti dei lavoratori svolgenti in via principale e prevalente le mansioni tassativamente indicate negli allegati alle intese del 2006 e 2007. Tutti gli altri casi devono considerarsi reato (art. 5 e 8 St. Lav.).

Il comma 2 dell'art. 125 stabilisce che il d.m. deve determinare anche la periodicità e le modalità degli accertamenti. A seguito dell'entrata in vigore del nuovo Titolo V della Costituzione, le mansioni a rischio sono state individuate con l'intesa Stato-regioni del 30 ottobre 2007, che all'art. 8 c. 2 prevede, a sua volta, che un ulteriore accordo Stato-regioni stabilisca le modalità e la periodicità degli accertamenti.

L'intesa, sia pure in modo abbastanza ambiguo, prevede tre diversi tipi di test:

- 1) quelli diretti a effettuare l'assunzione di sostanze stupefacenti (art. 3) che vanno effettuati secondo procedure che devono essere ancora definite da un accordo Stato-regioni;
- 2) accertamenti sanitari preventivi di screening (art. 4) volti a verificare l'assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope effettuati dal medico competente all'atto dell'assunzione e poi durante la normale sorveglianza sanitaria con periodicità annuale e con preavviso di almeno un giorno, sempre e solo alle condizioni che dovranno essere definite dal menzionato accordo;
- 3) Accertamenti di diagnosi di tossicodipendenza (art. 5), effettuati dai servizi della ASL solo qualora il medico competente ne ravvisi la necessità.

In particolare, con riferimento agli accertamenti di cui all'art. 4, ma più in generale per tutti i profili attinenti al m.c., si profila un dubbio di legittimità dell'accordo S.-R. in quanto l'art. 125 del DPR n. 309/90 dispone che i controlli siano effettuati esclusivamente dai servizi pubblici.

Si deve comunque sottolineare che, a partire dal 1° gennaio 2009, tutti gli accertamenti preassuntivi effettuati dai medici competenti saranno illegittimi, quindi anche quelli relativi all'assunzione di stupefacenti e alcol. Restano in ogni caso fermi i divieti riguardanti gli accertamenti di sieropositività e gravidanza.

Il d. lgs. N. 81/2008 non contiene alcuna novità quanto ai casi e alle modalità dei controlli (salvo quanto si rileverà più oltre sui giudizi di idoneità). Esso prevede, all'art. 41, che l'accertamento su alcol e tossicodipendenza sia effettuato solo nei casi e alle condizioni stabiliti dall'ordinamento, quindi con rinvio alle norme previgenti (309/90; 125/01 e relative intese).

Inoltre, il decreto n. 81 non ha abrogato espressamente l'art. 5 St. lav., per cui gli accertamenti sulle condizioni di salute devono essere effettuati solo dalle strutture pubbliche, salvi i casi di sorveglianza sanitaria affidata al medico competente: la sottoposizione da parte del datore di lavoro ad accertamenti al di fuori dei limiti di cui alla legge n. 125 e al DPR n. 309 (e alle intese attuative) resta quindi reato.

In conclusione si deve ritenere che il controllo possa essere effettuato solo in fase di assunzione e successivamente periodicamente; il controllo random (a caso) disposto dal datore di lavoro deve quindi ritenersi sempre illegittimo.

Anche il d. lgs. 81, all'art. 41, facendo esplicito riferimento alla sorveglianza di cui alle lettere a) b) e d), conferma che la sorveglianza su alcol e tossicodipendenza possa essere effettuata solo prima dell'adibizione alle mansioni, in occasione del cambio di mansione e periodicamente con cadenza annuale (la periodicità può essere modificata solo dal medico competente in funzione della valutazione del rischio).

Peraltro il decreto n. 81/2008 ha apportato una significativa innovazione sul piano delle conseguenze dell'accertamento. A norma del comma 6 dell'art. 41, il giudizio del m.c. potrà essere solo di:

- a) idoneita';
- b) idoneita' parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- c) inidoneita' temporanea;
- d) inidoneita' permanente.

Sicchè la previsione dell'art. 8, comma 4, dell'intesa S.-R. del 2007, in base alla quale il m.c. comunica al datore di lavoro l'esito dell'accertamento, deve ritenersi abrogata. Qualora i test diano esito positivo troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 42 (adibizione ad altre mansioni con conservazione della retribuzione e della qualifica precedenti).

Nella "fase transitoria" individuata dall'articolo 13 dell'intesa di cui alla Conferenza unificata Stato-regioni dell'ottobre 2007 non sarà possibile, da parte dei datori di lavoro, utilizzare i medici competenti per effettuare i controlli sull'uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope. Ciò in ragione del fatto che lo stesso d.m. 12 luglio 1990, n. 186 (che a norma dello stesso art. 13 dovrebbe disciplinare le procedure e le modalità dei controlli fino all'approvazione dell'intesa di cui al già citato comma 2 dell'articolo 8 dell'intesa del 2007) prevede espressamente che tali controlli debbano essere effettuati in "strutture pubbliche adeguatamente attrezzate" (art. 2) e che gli accertamenti clinici e di laboratorio sono effettuati presso strutture pubbliche (art. 4).